



# COMUNE DI OPI



Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ)

Tel: 0863 910606

Fax: 0863 916078

Cod. Fisc.: 00181620667

N. 33/c

del 07/09/2020

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**OGGETTO:** Liquidazione dei diritti di rogito per contratto rogato dal Segretario comunale.

### II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che l'art. 10 del decreto legge n. 90/2014 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge n. 312/1980 dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25.06.2014;
- che il sopra citato decreto, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- che la legge n. 114/2014, di conversione del citato D.L. n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i segretari comunali di accedere a tali emolumenti con decorrenza dal 19.08.2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- che, in particolare, a decorrere dalla suddetta data, i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4,5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;

**CONSIDERATO** che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata si sono configurati nel tempo due orientamenti:

- il primo, espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"... alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari comunali;
- il secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016 e, da ultimo, nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro (tra le altre: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29.09.2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3.10.2016, Tribunale di Taranto n. 3269 del 17.10.2016, Tribunale di Brescia n. 1486 del 25.11.2016, Tribunale di Pordenone n. 77/2017, Tribunale di Potenza n. 411 del 20.04.2017) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B, e C operanti in comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre, attribuiti ai segretari della fascia C, sebbene nei comuni di incardinazione sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**RICORDATA**, in particolare, la sentenza del Tribunale di Milano n. 2586 del 5.10.2017 che ribadisce, come di seguito riportato, il diverso avviso rispetto all'orientamento del giudice contabile: *"... quanto statuito dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, il 4.6.2015, non pare condivisibile in quanto contrario con il chiaro contenuto dell'art. 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014 che non fa, ai fini di causa, distinzioni fra fasce contrattuali e fra trattamenti stipendiali,*

ritenendo sul punto rilevante la sola qualifica di appartenenza, tenuto altresì conto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 75/2016, riconosceva che la norma statale in esame si applica 'solo ai segretari dei comuni senza dirigenti' attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito, compresi, quindi, anche i segretari comunali di fascia B".

**EVIDENZIATO** che, a seguito di tali pronunce in sede civile, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha rivisto la propria precedente posizione e, con deliberazione n. 18/2018/QMIG, pubblicata il 30.07.2018, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, ha enunciato il seguente diverso principio di diritto rispetto al suo precedente orientamento: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21 /SEZAUT/2015QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 - bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

**PRESO ATTO** del sopra evidenziato nuovo orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei conti in materia di diritti di rogito, orientamento con il quale si riconoscono tali diritti ai segretari comunali anche di fascia professionale A e B qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali sono assenti figure dirigenziali;

**RICORDATO** che anche nel corrente anno 2020 la dott.ssa Valentina Minei, titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Pescasseroli e Gioia dei Marsi, nonché reggente presso il Comune di Lecce nei Marsi, è stata più volte chiamata a esercitare presso questo Ente le funzioni di Segretario a "scavalco", compresa la funzione di ufficiale rogante;

**PRECISATO** che la pianta organica di questo Comune non prevede personale dipendente di qualifica dirigenziale;

**CONSIDERATO** che la dott.ssa Valentina Minei appartiene alla fascia professionale B dei Segretari comunali;

**RITENUTO**, per quanto sopra, sussistenti i presupposti legittimanti per liquidare alla dott.ssa Valentina Minei i diritti di rogito introitati dal Comune di Opi per il contratto stipulato con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, rep. n.100 del 30/06/2020;

**CONSIDERATO** che i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:

- il valore dei diritti che il Segretario comunale può incamerare annualmente è pari ad un quinto dello stipendio in godimento;
- i diritti sono ripartiti tra Comune e Segretario - ufficiale rogante;
- il parametro numerico fissato dal legislatore (D.L. n. 90/2014) per calcolare la quota di competenza del Segretario - ufficiale rogante è il quinto dello stipendio in godimento;
- che, pertanto, i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al Segretario - ufficiale rogante fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento;
- che, quindi, raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

**DATO ATTO** che per il summenzionato contratto è stata incassata la somma di € 546,00 per diritti di rogito, come da prospetto agli atti di questo Ufficio;

**VERIFICATO** che l'importo citato, sommato a quelli riscossi nei Comuni di Pescasseroli e Gioia dei Marsi, nonché nel Comune di Lecce nei Marsi, non eccede la misura di 1/5 dello stipendio del Segretario comunale;

**RITENUTO** pertanto di provvedere al pagamento della somma quantificata in € 546,00 per diritti di rogito del contratto stipulato con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise rep. n. \_100 del 30/06/2020;

#### VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di area e/o settore, avuto riguardo all'emanazione degli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la deliberazione di C.C. n. 9 del 26/06/2020 di approvazione del bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2020/2022, con valore autorizzatorio;

#### VISTI altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento degli uffici e servizi;
- il Regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, avuto particolare riguardo all'ultimo orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei conti espresso con deliberazione n. 18/2018/QMIG, pubblicata il 30.07.2018, con cui tra l'altro afferma quanto segue: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21 /SEZAUT/2015QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 - bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";
2. di dare atto che questo Comune ha riscosso la somma di € 546,00, come da prospetto agli atti, per diritti di rogito del contratto stipulato con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, rep. 100 del 30/06/2020;
3. di impegnare a tal fine la somma di € 546,00; capitolo 101201/5, impegno 96/2020
4. di procedere quindi alla liquidazione di detta somma;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di provvedere alle forme di pubblicità del presente atto come per legge.

Ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D.l.gvo n. 267/2000  
Visto di regolarità  
Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott.ssa Cecilia D'Addezio



Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa D'Addezio Cecilia



### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 07/03/2020 fino  
al 22/03/2020  
Opi

IL MESSO NOTIFICATORE

